


Statuto



Associazione costituita in Bergamo il 26 Marzo 1981

COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE

1. Viene costituita l'Associazione "A.R.I.B.I. - Associazione per il rilancio della bicicletta" in breve denominata anche come A.R.I.B.I. per iniziativa spontanea dei promotori.
2. L'Associazione ha struttura democratica, è apolitica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale, anche con edizione di periodici, attraverso l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata dagli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'Associazione opera prioritariamente nel territorio di Bergamo e provincia ed ha lo scopo di: •promuovere l'uso della bicicletta come strumento di svago e di mobilità alternativa urbana ed extraurbana, quale mezzo per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente e di svolgere attività ed interventi a ciò finalizzati; •elaborare autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi, ricerche, piani di fattibilità e progetti per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.
4. L'Associazione può aderire e dare la propria collaborazione ad altri enti od associazioni che svolgano attività analoghe o accessorie. Per la migliore realizzazione degli scopi sociali potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero a loro complementari nei limiti consentiti dal Dlgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'Associazione ha sede, al presente in Bergamo - Via Gleno

SOCI

6. L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità. Sono aderenti all'associazione soci ordinari e soci onorari. Soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Soci onorari, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, sono coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione, anche per aver eseguito incarichi delicati loro affidati o versamenti di particolare rilevanza. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
7. Sulle richieste di ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, la stessa deve intendersi accolta. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
8. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, l'integrale accettazione del presente statuto, l'obbligo di rispettarne le norme ed i regolamenti e di pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare con piena parità alle iniziative promosse dall'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa, con la possibilità di consultare, previa richiesta, gli atti ed i registri dell'associazione.
9. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Cessa: 9.a) per scioglimento dell'associazione; 9.b) per recesso comunque manifestato 9.c) per morte del socio; 9.d) per esclusione, da disporsi a cura del Consiglio Direttivo, ricorrendo gravi motivi, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa. In caso di contestazioni sull'esclusione decide inappellabilmente il Collegio dei Probiviri.
10. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dagli organi dell'associazione. Tutte le cariche elettive sono gratuite e non danno diritto a compensi. L'Associazione può avvalersi della collaborazione di personale esterno alla stessa - se ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e consentito dal bilancio associativo - per lo svolgimento di compiti particolari, coerenti alle sue finalità.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11. Sono organi dell'Associazione: 11.a) L'Assemblea Generale; 11.b) il Consiglio Direttivo; 11.c) il Presidente 11.d) il Vice Presidente 11.e) il Collegio dei Probiviri 11.f) i Revisori dei conti.
12. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli iscritti all'Associazione. Tutti gli associati, ordinari ed onorari, in regola con il pagamento della quota associativa sono eleggibili alle varie cariche sociali.
13. L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera: a) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. b) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo c) sulle iniziative programmatiche dell'Associazione in conformità agli scopi di quest'ultima d) su eventuali regolamenti interni; e) sulla nomina dei soci onorari fra i quali anche il Presidente Onorario con funzioni di immagine e rappresentanza verso l'esterno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.
14. L'Assemblea Generale sarà convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di Aprile, ed in via

